IL RUOLO DEI COMUNI NELLA GESTIONE DEI RAEE

A cura dell'ing. Giovanni Maione

A meno di tre mesi dalla prevista partenza del cosiddetto "Sistema RAEE" il quadro che va delineandosi appare tutt'altro che definito. Le competenze assegnate ai vari soggetti coinvolti (produttori, distributori, comuni e consumatori) introducono ulteriori elementi di incertezza applicativa.

In particolare all'art. 6, comma 1, del Dlgs 151/05 è prescritto che *"i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio"*. Tale disposizione mal si raccorda con il successivo art. 7, laddove è stabilito che *"i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6…"*. Tra le due fasi individuate dal legislatore si cela, invero, una zona d'ombra che rischia, se non di bloccare il sistema, quantomeno di ingenerare frizioni tra gli enti locali ed i consorzi dei produttori apportando, in ogni caso, elementi di diseconomia e di inefficienza.

Infatti per garantire il funzionamento dell'intero sistema v'è la necessità, a parere di chi scrive, di una appropriata organizzazione logistica, consistente in una serie di attività finalizzate ad una gestione tecnicamente corretta nonché ambientalmente ed economicamente sostenibile. Una eccessiva frammentazione della filiera, inoltre, è contraria ai principi generali della disciplina dei rifiuti, incentrata sul concetto di ambito territoriale ottimale in ossequio alle già richiamate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità[1].

[1] Cfr. art. 200, comma 1, del Dlgs 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Si può, dunque, ipotizzare uno scenario caratterizzato dai seguenti elementi:

- **Centri di raccolta comunali** distribuiti sul territorio per garantire una raccolta capillare.
- **Piattaforme di accentramento** a servizio di bacini medio-grandi. Rappresentano il terminale delle attività per i comuni sprovvisti di piattaforma propria[2] ed il punto di prelievo per i produttori di AEE o per i terzi che agiscono in loro nome.

Le citate azioni, successive alla raccolta propriamente detta e propedeutiche al trasporto verso gli impianti di trattamento, si possono così riassumere:

- Cernita e raggruppamento in frazioni omogenee: per garantire uniformità di condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero, i rifiuti vanno raggruppati per categorie omogenee[3];
- stoccaggio dei rifiuti in contenitori idonei;
- trasporto dai centri di raccolta alle piattaforme di accentramento;
- attività di contabilità e di reportistica.

Non è agevole individuare il soggetto a cui siano posti in capo tali oneri, essendo ricomprese tali azioni tra il momento in cui cessa la responsabilità gestionale e finanziaria dei Comuni e quello in cui inizia quella dei produttori.

---

[2] Il citato art. 6, comma 1, del Dlgs 151/05 disciplina questa circostanza: *"il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione"*.

[3] Cfr. bozza del decreto attuativo recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE", ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
L'all. I al decreto prevede cinque raggruppamenti per i RAEE:

1. Freddo e clima
2. Altri grandi bianchi
3. TV e monitor
4. IT e consumer electronics, apparecchi luminosi, PED e altro
5. Sorgenti luminose

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il dato letterale della norma limita la competenza dei Comuni a garantire il conferimento da parte dei consumatori e dei distributori, null'altro essendo richiesto in merito alla gestione successiva di detti rifiuti.

Se ragioni di opportunità porterebbero a ritenere che tali attività debbano essere poste in capo ai Comuni, in quanto gestori dei centri di raccolta, non si può sottacere quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, del citato decreto: *"Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* ricordando, inoltre, che le amministrazioni locali devono sottostare al patto di stabilità finanziaria introdotto dalla Legge 296/06[4]. Altre considerazioni inducono ad attribuire la funzione di coordinamento logistico all'organismo previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto: *"un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative"*.

In un'ottica di responsabilità condivisa, finalizzata alla gestione efficiente ed efficace dei RAEE, sarebbe auspicabile che l'ANCI ed i consorzi dei produttori, per il tramite del già istituito Centro di coordinamento, addivenissero alla stipula di un accordo quadro basato su sistemi compensativi, sulla scorta dell'esperienza di diversi paesi europei, e sulla definizione di corrispettivi da riconoscere ai Comuni per le attività collaterali alla raccolta. E' vero che tali costi ricadrebbero indirettamente sui consumatori finali tramite il meccanismo del *"visible fee"*. Tuttavia è altrettanto evidente che l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta, la realizzazione di piattaforme di accentramento e la conseguente realizzazione di economie di scala non potrà non tradursi in una riduzione complessiva dei costi dell'intero sistema, a tutto vantaggio della collettività.

Giovanni Maione

Pubblicato il 16 ottobre 2007

[4] Art 681: *"Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248